



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 119 del 16/08/2012**

### **PUGLIASVILUPPO**

Avviso pubblico per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività creditizia per la realizzazione di portafogli di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese operanti nella regione Puglia in attuazione della DGR n. 2819 del 12 dicembre 2011.

Puglia Sviluppo S.p.A., società soggetta alla attività di direzione e controllo dell'Unico Azionista Regione Puglia,

Visti:

la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie del 20 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 20 giugno 2008, C 155/10;

il Regolamento (CE) generale di esenzione per categoria n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 9 agosto 2008, n. L 214;

la Decisione n. 4505 del 6 luglio 2010 della Commissione di approvazione del metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI (N 182/2010);

l'art. 44 del Regolamento CE n. 1083/2006 e gli artt. 43-46 del Regolamento CE 1828/2006 che disciplinano il funzionamento degli strumenti di ingegneria finanziaria;

la Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 5726 del 20 novembre 2007 con cui è stato adottato il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Convergenza" PO FESR 2007-2013;

la DGR n. 146 del 12 febbraio 2008 con cui è stato approvato il Programma Operativo FESR della Regione Puglia 2007-2013;

la DPGR n. 886 del 24/09/2008 con cui sono state adottate le disposizioni sull'Organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013;

la DGR n. 165 del 17/02/2009 con cui si è preso atto dei "Criteri di selezione" delle operazioni definite in sede di Comitato di Sorveglianza e con cui sono state approvate le Direttive concernenti le procedure di gestione;

la DGR n. 651 del 09/03/2010 con cui sono state approvate modificazioni, integrazioni e specificazioni alle Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR Puglia 2007-2013;

la Determinazione Dirigenziale n. 44 del 19/03/2010 dell'ADG con cui sono stati approvati: - il Manuale delle Procedure dell'ADG del PO Puglia FESR 2007-2013; - il Manuale dei controlli di primo livello del PO Puglia FESR 2007-2013;

la DGR n. 1454 del 17/07/2012 con cui è stata approvata la nuova Convenzione per l'affidamento alla Puglia Sviluppo S.p.A. di specifici compiti di interesse generale (precedentemente affidati con DGR n. 1741 del 02/08/2011);

il Regolamento regionale n. 7 del 27 aprile 2011 recante "Aiuti in forma di garanzia, controgaranzia e

cogaranzia forniti a favore delle PMI a fronte di prestiti per investimenti iniziali”;

la DGR n. 2574 del 22/11/2011 con cui è con cui è stato approvato il Programma Pluriennale di Attuazione 2007-2010 - Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione”;

Considerato:

1) che il Programma Pluriennale di Attuazione del PO FESR 2007-2013 prevede una specifica azione (Azione 6.1.13 “Aiuti in forma di controgaranzia del credito erogato in favore di microimprese e PMI”) finalizzata ad agevolare l'accesso al credito delle microimprese e delle PMI, attraverso uno strumento di ingegneria finanziaria, nella forma del Fondo di Controgaranzia; l'Azione dispone di una dotazione finanziaria pari a euro 40.000.000,00;

2) che in linea con gli obiettivi dell'Asse VI del PO FESR e a complemento delle operazioni di garanzia e controgaranzia previste dal medesimo Asse VI, valutate le ricadute molto positive in termini di efficiente allocazione delle risorse alle PMI, la Regione con DGR 2819 del 12/12/2011 ha promosso interventi anche nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione sintetica (cd. strutture segmentate o tranced) come definite dalla Banca d'Italia nella circolare n. 263 del 27/12/2006, recante “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche. Per tale finalità è stato previsto uno stanziamento di euro 10.000.000,00; alle attività ed alle operazioni di cui al presente alinea si applicano le disposizioni del fondo di controgaranzia;

3) che con la succitata DGR 2819 del 12/12/2011 la Regione ha individuato la società in house Puglia Sviluppo S.p.A., quale soggetto delegato per le attività di gestione del Fondo di controgaranzia e, con le stesse regole del Fondo di controgaranzia, anche per le attività di cartolarizzazione sintetica, attraverso la costituzione di uno specifico fondo di garanzia, da denominarsi “Fondo Tranced Cover”; entrambi i fondi sono gestiti in regime di contabilità separata;

4) l'Accordo di Finanziamento stipulato, in data 13/12/2011, tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A. e modificato con DGR n. 1104 del 5 giugno 2012;

5) il Piano delle attività (Business Plan) relativo al Fondo di Controgaranzia ed al Fondo Tranced Cover presentato alla Regione Puglia dalla società Puglia Sviluppo S.p.A. approvato con DGR n. 1104 del 5 giugno 2012;

Rilevato:

che, ai fini della valutazione di compliance con la normativa nazionale, Puglia Sviluppo S.p.A. ha interpellato la Banca d'Italia, regolatore nazionale in materia di strumenti finanziari, presentando una istanza ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), vigente alla data del 4 settembre 2010, corredata dal “Programma delle Attività” per la gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria (Reg. CE 1083/2006) e che la Banca d'Italia, esaminata l'istanza ed il Programma delle Attività formulato dalla società, ha ritenuto che le attività di gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria a valere su risorse pubbliche non sono soggette alle riserve di legge di cui all'art. 106 D.Lgs. 385/93. Tanto nella considerazione che l'attività di gestione degli strumenti non comporta assunzione di rischio in capo a Puglia Sviluppo.

Tutto ciò visto, considerato e rilevato,

EMANA

il seguente Avviso

SEZIONE I

INFORMAZIONI GENERALI

## Articolo 1

### (Definizioni)

1. Ai fini del presente Avviso, sono adottate le seguenti definizioni:

a) Delibera: indica la Delibera di Giunta Regionale n. 2819 del 12 dicembre 2011, istitutiva di due strumenti di ingegneria finanziaria ai sensi degli artt. 43 e ss. del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii. del Consiglio, nella forma del Fondo di Garanzia e del Fondo Tranched Cover, affidandone la gestione alla società Puglia Sviluppo S.p.A.;

b) Fondo: indica lo strumento di ingegneria finanziaria denominato "Fondo Tranched Cover", istituito con la suddetta Delibera;

c) Regione: indica la Regione Puglia;

d) Principio dell' "Accesso aumentato al finanziamento":

- riduzione delle particolari difficoltà che le PMI incontrano nell'accedere al finanziamento o a causa del rischio maggiore percepito in associazione all'investimento in certe attività correlate con la conoscenza, come lo sviluppo tecnologico, l'innovazione e il trasferimento della tecnologia o a causa della mancanza di garanzie sufficienti;

- creazione di migliori opportunità di lavoro sostenendo le PMI con la creazione di crescita e occupazione potenziale attraverso aumentata disponibilità del finanziamento del debito.

e) Regolamento n. 800/2008: indica il Regolamento (CE) generale di esenzione per categoria n. 800 del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008, n. L 214;

f) PMI: indica le imprese come definite dall'allegato 1 del Regolamento n. 800/2008;

g) Microimprese: indica le imprese di micro dimensione come definite nell'allegato 1 del Regolamento n. 800/2008;

h) Piccole imprese: indica le imprese di piccola dimensione come definite nell'allegato 1 del Regolamento n. 800/2008;

i) Medie imprese: indica le imprese di media dimensione come definite nell'allegato 1 del Regolamento n. 800/2008;

j) Imprese in difficoltà: indica, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del Regolamento n. 800/2008, una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

1) nel caso di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

2) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

3) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste dal precedente punto 3);

l) Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI: indica il metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI (N 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010;

m) Circolare n. 263/2006: indica la Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni in materia di "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche";

n) Originator: indica la banca che eroga finanziamenti a medio/lungo termine in favore delle PMI e che, a fronte di un portafoglio creditizio suddiviso in due parti (tranche senior e tranche junior), trasferisce il rischio del credito della tranche junior verso il Fondo, mantenendo, invece, il rischio della tranche senior.

o) Portafoglio di esposizioni creditizie: indica un insieme di finanziamenti, erogati dall'originator a suo

insindacabile giudizio, aventi caratteristiche comuni, secondo le specifiche definite da Puglia Sviluppo S.p.A.;

p) Tranche junior: indica, nell'operazione di copertura del rischio per segmenti (tranché cover), la quota del portafoglio di esposizioni creditizie, garantita dal cash collateral, che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo portafoglio;

q) Tranche senior: indica, nell'operazione di copertura del rischio per segmenti (tranché cover), la quota del portafoglio di esposizioni creditizie il cui rischio di credito rimane in capo al soggetto erogante (originator), avente grado di subordinazione minore nel sopportare le perdite rispetto alle tranche junior;

r) Cash collateral: indica il fondo monetario costituito in pegno in favore del/i soggetto/i erogante/i (originator/s), a copertura delle tranche junior del portafoglio di esposizioni creditizie;

s) Punto di stacco e spessore: indicano, rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra le tranche con diverso livello di subordinazione e la percentuale data dal rapporto tra una determinata tranche sul valore nominale del portafoglio di esposizioni creditizie;

t) Credit risk management: indica la funzione del soggetto proponente deputata al presidio e alla gestione del rischio di credito.

## Articolo 2

(Finalità dell'Avviso e risorse disponibili)

1. Il presente Avviso è finalizzato a selezionare operatori economici (banche e intermediari finanziari) idonei a dare attuazione agli interventi di Puglia Sviluppo S.p.A. destinati a migliorare, attraverso l'impiego delle risorse del Fondo, l'accesso delle PMI al mercato del credito secondo i principi dell' "Accesso aumentato al finanziamento".

2. L'intervento di Puglia Sviluppo S.p.A. verrà attuato attraverso la costituzione in pegno di un cash collateral, su un conto corrente aperto depositato presso l'originator, remunerato a un tasso almeno pari all' Euribor 3 mesi maggiorato dell' 1 (uno) per cento; la suddetta garanzia opera a copertura delle prime perdite (junior) registrate su un portafoglio di esposizioni creditizie erogate in favore di PMI per le finalità di cui al successivo articolo 4.

3. Per le finalità del presente Avviso sono disponibili risorse finanziarie per un ammontare pari a 9.000.000,00 (novemilioni/00) di euro.

4. Puglia Sviluppo S.p.A. potrà aumentare la dotazione del Fondo per la costituzione di ulteriori portafogli di esposizioni creditizie, con le medesime modalità previste dal presente Avviso.

## Articolo 3

(Caratteristiche del portafoglio di esposizioni creditizie)

1. Il portafoglio di esposizioni creditizie dovrà essere costituito da un insieme di finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche:

a) essere concessi, per le finalità previste all'articolo 4, in favore di PMI valutate economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, aventi sede legale e/o operativa nella regione Puglia;

b) essere di nuova concessione ed avere una durata massima di 8 anni, oltre un preammortamento massimo di 2 anni;

c) non essere collegati ad altri rapporti di finanziamento già in essere tra il soggetto proponente e la PMI alla data della delibera di concessione;

d) essere costituito da singoli finanziamenti di importo compreso tra 50.000,00 (cinquantamila/00) euro e 400.000,00 (quattrocentomila/00) euro;

e) essere regolati a tasso fisso o variabile, calcolato sulla base dell'Euribor (nel caso di tassi variabili) o dell'Eurirs (nel caso di tassi fissi), maggiorato di uno spread, per ciascuna classe di merito creditizio, come risultante da successiva fase di valutazione e selezione di offerte economiche.

f) non essere assistiti da garanzie personali.

2. Nell'ambito del portafoglio, non potranno essere concessi finanziamenti a PMI:

- a) che hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- b) che sono state destinatarie, nei sei anni precedenti, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dalla Regione, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- c) che non hanno restituito agevolazioni pubbliche per le quali sia stata disposta la restituzione;
- d) qualificabili come Imprese in difficoltà o che presentano una probabilità di default superiore a quella corrispondente alla sesta classe di qualità creditizia della Tabella di cui al punto 3.3 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C155/02);
- e) attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- f) attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
- g) come previsto dall'articolo 1, comma 1, del Regolamento n. 800/08, per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
- h) attive nel settore carboniero;

3. Ulteriori limitazioni:

la sommatoria dei finanziamenti concessi alle PMI attive nei settori "Servizi", "Commercio" e "Turismo" non potrà essere superiore al 30% dell'importo nominale complessivo dei finanziamenti che compongono il portafoglio.

4. Nell'ambito del portafoglio possono essere concessi finanziamenti a PMI operanti nel settore dell'Agroindustria (Codice ATECO 2007 " 10 - Industrie alimentari").

5. Ai sensi del Titolo II, Capitolo 2, Sezione VII della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 in materia di "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", a seguito della fase di costruzione del portafoglio di esposizioni creditizie, Puglia Sviluppo S.p.A. e l'originator definiranno alcune procedure limitate di vigilanza (cd. Agreed upon procedures) su campioni di esposizioni creditizie nel rispetto della normativa sulla privacy.

Articolo 4

(Finalità dei finanziamenti  
che compongono il portafoglio)

1. I finanziamenti di cui all'articolo 3 devono essere concessi per la realizzazione di investimenti di imprese innovative operanti prioritariamente nei settori ICT, Energia e Ambiente, Biotecnologie e Farmaceutica (Life Sciences), Elettronica e Biomedicale, Edilizia sostenibile e Meccanica e possono riguardare finanziamenti a medio-lungo termine per attività di innovazione (sviluppo tecnologico e acquisizione di licenze) e per investimenti iniziali. Per le PMI operanti nel settore manifatturiero, i finanziamenti possono riguardare, al massimo per il 20%, spese per la formazione di scorte, materie prime e prodotti finiti.

L'intervento del Fondo per tale tipologia di finanziamenti è disciplinato dal Regolamento Regionale n. 7 del 27 aprile 2011 "Aiuti in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia forniti a favore delle PMI a fronte di prestiti per investimenti iniziali".

2. Gli investimenti di cui al comma 1 devono essere localizzati nella regione Puglia e devono essere avviati da parte delle PMI successivamente alla presentazione dell'istanza di partecipazione al presente avviso.

## Articolo 5

(Modalità di intervento  
di Puglia Sviluppo S.p.A.)

1. Il portafoglio di esposizione creditizie di cui all'articolo 3 viene suddiviso in due distinte classi: una tranche junior, esposta al rischio di prima perdita (first loss) del portafoglio e una tranche senior, con grado di subordinazione minore.

2. L'intervento di Puglia Sviluppo S.p.A. è attuato attraverso la costituzione in pegno, mediante impiego delle risorse del Fondo, di un cash collateral in favore del soggetto proponente, per un importo pari alla parte garantita della tranche junior (80%).

3. Per effetto dell'intervento di Puglia Sviluppo S.p.A. di cui al presente Avviso, la classe di merito creditizio della tranche senior deve essere corrispondente alla quinta classe della Tabella n. 1 riportata nel Titolo 2, Capitolo 2, Allegato A, della Circolare n. 263/2006. La predetta classe di merito creditizio della tranche senior e i conseguenti punti di stacco e spessore della tranche junior sono determinati applicando l'approccio della formula di vigilanza (Supervisory Formula Approach) di cui alla Circolare n. 263/2006, oppure tramite certificazione del rating da parte di una agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'Italia (ECAI).

4. Lo spessore richiesto per la tranche junior non deve essere superiore al 10% del valore del relativo portafoglio di esposizione creditizie, come individuato in sede definitiva, e, comunque, non deve essere né inferiore all'importo di 3.750.000,00 (tremilioni/00) di euro, né superiore all'importo di 7.500.000,00 (seimilioni/00) di euro.

5. La fase di costruzione del portafoglio di esposizioni creditizie deve concludersi non oltre il termine di 24 mesi dalla data di stipula della Convenzione sottoscritta all'esito di procedura di selezione delle offerte economiche dei proponenti idonei ai sensi della presente procedura.

6. A fronte dell'intervento di mitigazione del rischio di credito realizzato da Puglia Sviluppo S.p.A. attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo nessun premio o commissione di garanzia sono richiesti alle PMI beneficiarie finali dell'intervento medesimo.

7. L'intervento di mitigazione del rischio, attuato da Puglia Sviluppo S.p.A. ai sensi del presente Avviso, è valutato dai soggetti proponenti, ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali, in funzione di quanto ad essi consentito dalla Circolare n. 263/2006.

8. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, a seguito dei pagamenti effettuati dal Fondo sulla classe junior, Puglia Sviluppo S.p.A. acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese inadempienti per le somme pagate.

9. Al fine di esperire le attività relative al diritto di cui al comma 8, Puglia Sviluppo S.p.A. attuerà le idonee procedure inerenti alla costituzione di un Albo di esperti legali, iscritti all'Albo professionale, con esperienza nel campo del recupero del credito.

## Articolo 6

(Determinazione dell'intensità di aiuto)

1. L'intervento di Puglia Sviluppo S.p.A. di cui al presente Avviso è attuato ai sensi delle "Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010), utilizzando la formula per il calcolo dell'Equivalente Sovvenzione (ES) riportata in Appendice.

2. La copertura fornita dal Fondo per le perdite sulle tranches junior sarà pari all'80% della perdita registrata su ciascun finanziamento appartenente al singolo portafoglio di finanziamenti.

3. E' consentito il cumulo con altri strumenti di incentivazione comunitaria, statale, regionale e di altre amministrazioni con gli aiuti de minimis con riferimento agli aiuti per il consolidamento delle passività a breve termine e per la formazione di scorte, materie prime e prodotti finiti, a condizione che tale cumulo non dia luogo a una intensità superiore a quella fissata dal paragrafo 4 della decisione 2006/C54/08 relativa agli "Orientamenti di aiuto di stato a finalità regionale", dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06.08.2008 relativo al "Regolamento generale di esenzione" o in altre decisioni o regolamenti specifici della Commissione.

4. Gli aiuti concessi alle imprese ai sensi del presente articolo sono recuperati da Puglia Sviluppo S.p.A. nel caso in cui:

- a) la PMI beneficiaria non realizzi il progetto di cui all'articolo 4;
- b) non siano state rispettate le condizioni richiamate all'articolo 4;
- c) non siano state rispettate le regole di cumulo previste dal Regolamento n. 800/2008;
- d) non siano state rispettate, per cause imputabili alla PMI beneficiaria, le altre condizioni previste dal presente Avviso ai fini dell'accesso all'intervento, ivi incluse quelle indicate all'articolo 3, comma 2.

## SEZIONE II

### FORMAZIONE DELLA SHORT LIST

## Articolo 7

(Requisiti per l'inserimento della short list)

1. Possono partecipare al presente Avviso i seguenti operatori economici, anche costituiti nella forma di raggruppamento temporaneo di impresa:

- 1.a) le banche italiane di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.);
- 1.b) le banche comunitarie stabilite nel territorio italiano di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.);
- 1.c) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.);
- 1.d) le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere, ai fini dell'ammissibilità della domanda di accesso, i seguenti requisiti:

- 2.a) avere natura privatistica e non essere in alcun modo riconducibili a pubblici poteri;
- 2.b) possedere almeno uno sportello operativo nella regione Puglia;
- 2.c) detenere un patrimonio ai fini di vigilanza almeno pari a 300 milioni di euro e, in sede di presentazione della domanda di accesso, impegnarsi a diffondere, con adeguate forme, l'intervento della Regione Puglia e ad istituire almeno un Punto Informativo dedicato all'intervento;

3. I soggetti di cui al comma 1, in caso di aggiudicazione, in sede di presentazione dell'offerta economica, si impegnano ad accendere un conto corrente, intestato a "Puglia Sviluppo S.p.A. - Fondo Tranched Cover" sul quale sarà depositato il cash collateral a garanzia delle prime perdite del portafoglio, in conformità con quanto previsto nel presente Avviso. Su tale conto non devono essere previste spese di gestione. Gli interessi che maturano sul predetto conto, di cui all'art. 2.2, liquidati trimestralmente, sono a favore di Puglia Sviluppo S.p.A. nella misura del tasso Euribor 3 mesi maggiorato dell'1 (uno) per cento.

4. I soggetti di cui al comma 1 non sono ammessi a partecipare qualora, alla data di presentazione della proposta, non siano in regola con gli obblighi contributivi e fiscali, come desumibile dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, nonché con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

#### Articolo 8

(Modalità e termini di presentazione delle proposte)

1. Le proposte, redatte in lingua italiana utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente Avviso e disponibile sul sito internet [www.pugliasviluppo.eu](http://www.pugliasviluppo.eu) devono pervenire, con qualsiasi mezzo che ne attesti il ricevimento, al seguente indirizzo: Puglia Sviluppo S.p.A., via delle Dalie s.n.c. - Zona industriale - Modugno (BA) 70026, a pena di esclusione entro le ore 12,00 del 24 settembre 2012.

2. Il plico, recante la dicitura "procedura per la selezione di operatori idonei alla realizzazione di un portafoglio di finanziamenti tramite il sostegno del Fondo Tranched Cover", deve contenere la documentazione elencata nell'art. 9.

#### Articolo 9

(Documenti per la partecipazione)

Documentazione da inserire nel plico di cui all'art. 8, comma 2:

1) la domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema riportato in allegato n. 1, siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce dal legale rappresentante del soggetto proponente, o da un suo procuratore speciale, e tutta la documentazione ivi indicata.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ogni soggetto del raggruppamento deve fornire la documentazione di cui al comma 1 e indicare la quota di partecipazione al raggruppamento e la parte del servizio che verrà da esso eseguita. La domanda di accesso deve essere altresì sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese e corredata, a pena di esclusione dalla gara:

1.1. da mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, relativamente ai raggruppamenti temporanei di imprese costituiti, ovvero

1.2. da dichiarazione sottoscritta da ciascun soggetto partecipante al costituendo raggruppamento, contenente l'indicazione dell'impresa alla quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/mandataria, relativamente ai raggruppamenti temporanei di imprese costituendi.

2) una relazione tecnica redatta secondo lo schema riportato in allegato n. 2, ove siano descritti i seguenti elementi:

2.1. Esperienza maturata dal soggetto proponente nella gestione di operazioni di cartolarizzazione tradizionali e/o sintetiche di esposizioni creditizie verso imprese, con indicazione del numero di operazioni effettuate nell'ultimo quinquennio e dell'ammontare di ciascun portafoglio cartolarizzato.

2.2 Struttura operativa di credit risk management e del ruolo da essa assunto all'interno dell'organigramma e del funzionigramma aziendale.

2.3. Procedure operative relative alla gestione del credito, con particolare riferimento alla fase istruttoria e deliberativa, ivi compreso il sistema delle deleghe.

## 2.4. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo aziendale ai sensi del d.lgs. 231/01.

### Articolo 10

(Procedura di formazione della short list)

1. Nel corso di apposita seduta pubblica, la cui data e luogo di svolgimento saranno comunicati a tutti i partecipanti, una Commissione di valutazione, all'uopo costituita da Puglia Sviluppo S.P.A., avvalendosi di competenze e professionalità interne o esterne alla propria struttura, procederà all'apertura del plico di cui all'art. 8, verificando la completezza dei documenti in esso contenuti ed il possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1 e comma 2, lettere 2a), 2b) e 2c).

2. La Domanda di partecipazione incompleta dei dati o difforme o irregolare o presentata fuori dal termine sarà considerata inammissibile e ne sarà data comunicazione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, ai soggetti interessati.

Terminata la fase di verifica di cui al comma 1, la Commissione procede in seduta riservata alla valutazione degli elementi contenuti nella relazione tecnica di cui al precedente art. 9, c. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. La valutazione sarà effettuata da ciascun commissario con metodo discrezionale, attribuendo un punteggio da 0 a 3 a ciascun elemento oggetto di valutazione. La somma dei punteggi attribuiti da ciascun commissario costituirà il punteggio complessivo attribuito all'operatore (max 36 pt).

3. Gli operatori che hanno conseguito un punteggio almeno pari a 21 formeranno l'elenco dei soggetti abilitati alla realizzazione di un portafoglio di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese tramite il sostegno del Fondo.

### Articolo 11

(Elenco operatori idonei)

1. Puglia Sviluppo S.p.A., successivamente, adotta, con proprio provvedimento, l'elenco di cui all'articolo 10, comma 3, dandone evidenza agli interessati, e provvede ad assumere le conseguenti determinazioni.

2. Detto elenco avrà una validità di anni tre decorrenti dalla sua istituzione. Esso verrà successivamente ricostituito a seguito di una nuova procedura di qualificazione.

## SEZIONE III

### FASE DELLE OFFERTE

### ECONOMICHE

### Articolo 12

(Rilancio competitivo tra gli operatori idonei)

1. A seguito della conclusione della fase di qualificazione tecnica dei concorrenti, Puglia Sviluppo S.p.A. procederà a indire una procedura a inviti, tra gli operatori idonei ricompresi nell'elenco di cui all'art. 11, finalizzata all'assegnazione delle risorse di cui all'art. 2.

2. Le risorse disponibili, alla data di pubblicazione del presente Avviso, ammontano a euro 9.000.000,00 (nove milioni).

3. Tali risorse verranno assegnate, sino al loro esaurimento, agli operatori che offriranno le migliori condizioni economiche, come descritto nel successivo art. 13.

Ove siano successivamente disponibili ulteriori risorse, si procederà all'assegnazione di tali nuove risorse previo esperimento di una nuova procedura a inviti, tra gli operatori ricompresi nell'elenco,

analoga a quella definita nell'ambito del successivo art. 13, per tranches minime non inferiori a euro 3.000.000,00.

### Articolo 13

(Invito a formulare un'offerta e valutazione dell'offerta economica)

Gli operatori idonei inseriti nell'elenco di cui all'art. 11 saranno invitati a formulare un'offerta economica da far pervenire presso la sede di Puglia Sviluppo nei termini indicati nella lettera di invito.

L'offerta dovrà essere contenuta in un plico chiuso, sigillato e firmato sui lembi di chiusura, recante la dicitura "Offerta economica per la realizzazione di un portafoglio di finanziamenti tramite il sostegno del fondo di tranché cover". Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, le seguenti indicazioni:

- a) condizioni economiche, incluse le commissioni, espresse in termini di spread massimo rispetto ai parametri di riferimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), applicate ai finanziamenti in relazione a ciascuna classe di merito creditizio di cui alla successiva Tabella 1;
- b) dichiarazione circa la validità dell'offerta per 180 giorni dalla data ultima di presentazione delle proposte di cui all'articolo 8, comma 1.

Ai fini della valutazione dell'offerta economica è necessario che il soggetto proponente descriva la composizione e la durata del periodo dell'ammortamento ordinario del portafoglio creditizio, indicando la dimensione delle esposizioni creditizie con riferimento al rating di appartenenza.

Una Commissione, all'uopo costituita, procederà in seduta pubblica a verificare la rispondenza dei plichi e delle offerte. Quindi, in seduta riservata, la Commissione valuterà le relative offerte economiche, attribuendo a ciascuna di esse un punteggio sulla base delle condizioni economiche applicate ai finanziamenti, apprezzate sulla base del vantaggio per le PMI. Tale elemento è valutato confrontando le condizioni economiche indicate, per ciascuna classe di merito creditizio, dal soggetto proponente in sede di offerta economica con i parametri riportati nella Tabella n. 1. A tale elemento è attribuito un punteggio da 0 a 100 (cento) sulla base della seguente formula:

$$P_i = C_{min} \times P_{max}/C_i$$

dove:

$P_i$  = punteggio dell'offerta oggetto di valutazione;

$C_{min}$  = valore minimo offerto delle condizioni economiche;

$C_i$  = valore medio ponderato delle condizioni economiche indicate, per ciascuna classe di merito creditizio, dal soggetto proponente  $i$ -esimo, con  $i$  che va da 0 a  $n$  ( $n$  = numero dei soggetti proponenti). I fattori di ponderazione sono riportati nella Tabella n. 1;

$P_{max}$  = punteggio massimo, pari a 100.

Al fine di ottimizzare l'efficacia della copertura, ai portafogli di esposizioni creditizie con periodo di ammortamento compreso tra 5 e 6 anni, oltre eventuale preammortamento massimo di 2 anni, sarà attribuita una premialità consistente in un punteggio pari a 10 punti.

Il punteggio attribuito a ciascuna offerta economica non deve essere inferiore a 50 punti.

Il punteggio, attribuito sulla base delle formule di cui al paragrafo precedente, è espresso in numeri interi e due cifre decimali. In presenza di più cifre decimali, il punteggio viene arrotondato alla seconda cifra con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento è effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento è effettuato per difetto. Per consentire l'applicazione delle predette formule, laddove fossero presenti valori pari a 0 (zero) e ciò comportasse l'indeterminatezza dei risultati, tali valori sono convenzionalmente approssimati a 0,10 (zero virgola dieci).

Sarà stilato un elenco secondo l'ordine dei punteggi attribuiti, che costituirà la graduatoria elaborata dalla Commissione.

#### Articolo 14

##### (Aggiudicazione)

1. Puglia Sviluppo S.p.A. adotta, con proprio provvedimento, la graduatoria di cui all'articolo 11 e aggiudica, sino ad esaurimento, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, procedendo in ordine di graduatoria. Nel caso in cui le predette risorse soddisfino in misura solo parziale la proposta che occupa l'ultima posizione della graduatoria utile per beneficiare dell'intervento di Puglia Sviluppo S.p.A., al soggetto proponente è assegnato un termine di 7 giorni per comunicare se intende accettare il predetto intervento parziale, ovvero rinunciare allo stesso. Nel caso di rifiuto, la medesima procedura è ripetuta mediante scorrimento della graduatoria.

2. Puglia Sviluppo S.p.A. e ciascun soggetto aggiudicatario, entro 60 giorni dalla data dell'aggiudicazione, procedono alla stipula della Convenzione di cui all'articolo 15.

3. Il soggetto aggiudicatario, entro 30 giorni dalla data di stipula della Convenzione di cui all'articolo 15, comunica a Puglia Sviluppo S.p.A. l'avvio della fase di costruzione del portafoglio di esposizioni creditizie, nonché l'avvio delle azioni di informazione e promozione dell'intervento di Puglia Sviluppo S.p.A.

4. Qualora il soggetto aggiudicatario non presenti la documentazione di cui al precedente comma entro il previsto termine, ovvero formuli rinuncia formale, ovvero siano intervenute cause di esclusione, Puglia Sviluppo S.p.A. annullerà l'aggiudicazione e potrà provvedere a nuova aggiudicazione tenuto conto della graduatoria adottata e delle risorse finanziarie disponibili, seguendo analoga procedura per l'aggiudicazione definitiva.

5. Puglia Sviluppo S.p.A. si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

#### Articolo 15

(Sottoscrizione della convenzione)

1. Puglia Sviluppo S.p.A., tenuto conto dei contenuti dell'offerta, stipula una specifica convenzione con il soggetto aggiudicatario volta a disciplinare i rapporti tra le parti e a regolare, in particolare, gli obblighi del soggetto aggiudicatario in merito al controllo e al monitoraggio dei finanziamenti, riferiti soprattutto:

a) alle informazioni anagrafiche relative a ciascuna PMI finanziata e all'intensità di aiuto concessa a ciascuna impresa in sede di concessione del finanziamento, determinata sulla base della metodologia riportata in appendice;

b) ai principali dati contabili delle PMI finanziate;

c) alla classe di merito creditizio attribuita alle PMI al momento della concessione del finanziamento, nonché alla sua evoluzione nel tempo per la durata complessiva del finanziamento;

d) alle condizioni economiche, espresse in termini di T.A.E.G., applicate a ciascun finanziamento erogato;

e) ad ogni evento inerente l'andamento del finanziamento e della PMI finanziata, rilevante ai fini della attivazione dell'intervento di protezione del rischio di credito offerto da Puglia Sviluppo S.p.A. attraverso le risorse del Fondo;

f) alla presentazione di relazioni periodiche e di ogni altra necessaria comunicazione a Puglia Sviluppo S.p.A. circa l'andamento dei finanziamenti e delle PMI finanziate.

#### Articolo 16

(Clausola di salvaguardia)

Al fine di coprire il portafoglio da eventuali variazioni nella componente "Rischio Paese", l'originator potrà adeguare lo spread offerto in sede di offerta economica come nel seguito indicato:

$D \text{ Spread} = 70\% (\text{CDStr} - \text{CDSoff}) / \text{CDSoff}$

dove:

D Spread indica l'adeguamento dello spread offerto in termini di variazione positiva;

CDStr indica la media mensile delle quotazioni del CDS Italia 5Y USD, pubblicata sulla pagina ITALY CDS USD SR 5Y CORP del servizio Bloomberg, quotazione mid del contributor CMAL (Credit Market Analysis), rilevate il mese precedente a quello di chiusura del portafoglio (vedi art. 17);

CDSoff indica la media mensile delle quotazioni del CDS Italia 5Y USD, pubblicata sulla pagina ITALY CDS USD SR 5Y CORP del servizio Bloomberg, quotazione mid del contributor CMAL (Credit Market Analysis), rilevate il mese precedente a quello di presentazione dell'offerta economica (vedi art. 13).

#### Articolo 17

(Chiusura del portafoglio e attivazione dell'intervento di Puglia Sviluppo S.p.A.)

1. Il soggetto aggiudicatario, entro il termine massimo di cui all'articolo 5, comma 5, comunica a Puglia Sviluppo S.p.A.:

a) la chiusura della fase di costruzione del portafoglio di esposizioni creditizie;

b) l'ammontare complessivo del portafoglio di esposizioni creditizie e il numero di PMI finanziate;

- c) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior, nonché il punto di stacco e lo spessore della tranche determinati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 3. Nel caso di utilizzo dell'approccio della formula di vigilanza, devono essere altresì indicati gli assunti e la metodologia utilizzata per la stima di tutte le variabili considerate nella applicazione della medesima formula di vigilanza. Nel caso di ricorso al rating esterno, oltre al punto di stacco e lo spessore della tranche junior, deve essere prodotta la documentazione rilasciata dalla ECAI comprovante il rilascio di un rating sulla tranche senior del portafoglio corrispondente, ai sensi di quanto previsto al medesimo articolo 5, comma 3, alla quinta classe della Tabella n. 1 riportata nel Titolo 2, Capitolo 2, Allegato A, della Circolare n. 263/2006;
- d) le condizioni economiche applicate ai singoli finanziamenti in relazione alla classe di merito assegnata a ciascuna PMI, in conformità a quanto riportato in sede di offerta economica;
- e) l'intensità di aiuto concessa a ciascuna impresa in sede di concessione del finanziamento, determinata sulla base della metodologia riportata in appendice;
- f) eventuali, ulteriori dati e informazioni indicati nella Convenzione di cui all'articolo 17.

2. Puglia Sviluppo S.p.A., ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente e in conformità a quanto stabilito nel decreto di aggiudicazione definitiva, procede alla costituzione in pegno del cash collateral in favore del soggetto aggiudicatario, per un importo pari alla tranche junior del portafoglio costituito.

3. Qualora il soggetto aggiudicatario, entro il termine di cui all'articolo 5, comma 5, non raggiunga l'ammontare complessivo minimo dichiarato in sede di offerta economica la fase di costruzione del portafoglio si intende comunque conclusa alla predetta data per un importo pari all'ammontare complessivo dei finanziamenti effettivamente concessi.

## SEZIONE IV DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 18 (Clausola sociale)

Il soggetto proponente si impegna al rispetto della clausola sociale (art. 3 Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009) nei rapporti con le PMI finanziate ai sensi del presente Avviso.

### Articolo 19 (Cause e procedure di revoca dei soggetti idonei)

Puglia Sviluppo S.p.A. procederà alla cancellazione dall'elenco dei soggetti in capo ai quali si rilevi la perdita dei requisiti di cui all'art. 5, nonché qualora venga accertato che il soggetto abbia fornito informazioni false, inesatte o incomplete, atte ad alterare l'esito della procedura.

Puglia Sviluppo S.p.A., entro 60 giorni, comunica al soggetto interessato, ai sensi della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di cancellazione, fornendo le indicazioni relative alle motivazioni, all'ufficio responsabile del procedimento e alle modalità con cui è possibile prendere visione degli atti.

Entro il termine di 30 giorni dalla data di invio della comunicazione di cui al precedente comma, il soggetto interessato può presentare scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Puglia Sviluppo S.p.A. esamina gli eventuali scritti difensivi e, ove opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio.

Puglia Sviluppo S.p.A., entro 90 giorni dalla comunicazione ai sensi della legge 241/90, adotta il provvedimento di archiviazione, del quale viene data comunicazione al soggetto interessato, qualora

siano ritenute fondate le controdeduzioni presentate. Qualora, invece, siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, Puglia Sviluppo S.p.A. dispone la cancellazione dall'elenco degli operatori idonei.

Gli operatori potranno, tramite lettera raccomandata, chiedere la cancellazione dall'elenco.

Articolo 20

(Pubblicazione)

Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURP, sul sito internet [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), sul sito internet [www.pugliasviluppo.eu](http://www.pugliasviluppo.eu) e per estratto su n. 2 quotidiani.

Per Informazioni

Puglia Sviluppo SpA

Via delle Dalie snc

70026 - Zona industriale - Modugno (BARI)

Antonio Di Girolamo

[adigirolamo@pugliasviluppo.it](mailto:adigirolamo@pugliasviluppo.it)

telefono 0805498811

Telefax 08054988120

---

Avvisi

---